



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

Allegato A)

“Regolamento per le forme di utilizzo e per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali”

(Approvato con Deliberazione del C. C. n . 10 del 25/02/2021)

al Regolamento comunale per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale

(approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 17/09/2014
e modificato con Delibera del C.C n. 19 del 22/10/2015)



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

Regolamento per le forme di utilizzo e per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

INDICE

Regolamento per le forme di utilizzo e per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

INDICE

CAPO I - Norme generali

Art. 1 – Classificazione degli Impianti Sportivi

CAPO II – Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 2 – Gestione degli Impianti Sportivi

Art. 3 – Modalità di gestione

Art. 4 - Uso gratuito degli impianti

CAPO III – Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso

Art. 5 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Art. 6– Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Art. 7 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Art. 8 - Contenuto dell'istanza e allegati

Art. 9 – Norme di accesso e responsabilità

Art. 10 – Tariffe di utilizzo degli impianti

CAPO IV - Concessioni in gestione- Gestione indiretta

Art. 11 – Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

Art. 12 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione

Art. 13 – Durata della concessione

Art. 14 – Canone, tariffe, proventi

Art. 15 - Sub concessione

CAPO V - Doveri e responsabilità

Art. 16 – Doveri del Concessionario

Art. 17 – Oneri a carico del Concessionario

Art. 18 – Oneri di manutenzione straordinaria

CAPO VI Sospensione e revoca delle concessioni - Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 19 – verifiche e controlli

Art. 20 – Sospensione delle concessioni

Art. 21 – Penali

Art. 22 - Revoca delle concessioni

Art. 23 - Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 24 – Norme transitorie

Art. 25 – Entrata in vigore e abrogazione di norme



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

Regolamento per le forme di utilizzo e per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

CAPO I - Norme generali

Art. 1 – Classificazione degli Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi comunali che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del Comune di Elini, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina.

Gli impianti presenti nel territorio comunale e oggetto del presente regolamento sono i seguenti:

- 1) Palestra comunale ubicata in Via Garibaldi,
- 2) Campo sportivo e locali annessi ubicato in Via Garibaldi,
- 3) Area parcheggi

CAPO II – Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 2 – Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune di Elini gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 3 – Modalità di gestione

Le tipologie di gestione degli impianti sportivi sono le seguenti:

1. Gestione diretta con concessioni in uso per la fruizione degli impianti da parte di tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti, compatibilmente con la disponibilità degli stessi.
2. Gestione indiretta con concessioni a soggetti terzi per la gestione degli impianti.
3. Gestione mista (diretta/indiretta)

Art. 4 - Uso gratuito degli impianti

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito agli istituti scolastici che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro del Soggetto richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Il Dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti.

CAPO III – Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso

Art. 5 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi:

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive,
- le Scuole di ogni ordine e grado,
- il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva,
- gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi e i privati per lo svolgimento di attività sportiva.



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

La domanda va presentata entro la data stabilita dal bando, di norma, entro il 15 giugno di ciascun anno, per la stagione sportiva successiva.

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda sul modulo unico predisposto dal Comune nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento

La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente concessioni rilasciate con atto del Dirigente e/o Responsabile del Servizio non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Elini sono formulati dai competenti uffici fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Elini a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che sia accertata la validità dell'iniziativa e la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 7– Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata (apposita) istanza, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti da parte dei soggetti di cui all'art. 4:

- 1) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico, lavorativo e/o ricreativo o amatoriale;
- 2) agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 8 - Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti.

La domanda deve contenere:

- 1) l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- 2) l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- 3) i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- 4) il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
- 5) l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Elini e/o ad altri Enti Pubblici e ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti del Comune di Elini e che non ha subito modificazioni;
- certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a) ad usare l'impianto comunale, le attrezzature e i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stesso stato in cui sono stati concessi;
 - b) a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

- c) a segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- d) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- e) a sollevare il Comune di Elini quale proprietario dell'impianto da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- f) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
- g) a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
- h) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le modalità di conferimento e differenziazione dei rifiuti previste nel territorio del Comune di Elini.
- i) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- l) ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
- m) a non apportare modifiche o migliorie agli impianti concessi senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune di Elini.

Art. 9 – Norme di accesso e responsabilità

Gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Il personale del Comune di Elini, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale con atto scritto del Responsabile del Servizio, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione scritta degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.

Art. 10 – Tariffe di utilizzo degli impianti

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore autorizzate e secondo le modalità indicate nell'atto di concessione, l'importo dovuto, calcolato secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta si riserva la possibilità di modificare annualmente le tariffe e trasmetterne opportuna comunicazione al gestore per l'applicazione delle stesse.

CAPO IV - Concessioni in gestione - GESTIONE INDIRECTA

Art. 11 – Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a Enti, Associazioni e soggetti privati in possesso dei requisiti richiesti nei casi in cui gli oneri, per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività.

L'affidamento della gestione dell'impianto deve avvenire tramite bando pubblico, il quale dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento per la stipula della relativa convenzione. La Giunta Comunale stabilisce i criteri generali sulla base dei quali la convenzione deve essere stilata.

Art. 12 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione

I soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica di cui sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell'impianto;
 - b) possesso dei requisiti di ordine generale ex D. Lgs 50/2016 previsti negli atti di indizione della selezione.
- La scelta sarà operata sulla valutazione dei criteri di valutazione i cui elementi specifici, pesi e punteggi saranno stabiliti nel pubblico avviso di selezione.

La concessione degli impianti sportivi avverrà nel rispetto della seguente scansione di procedimento:

- a) Approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito atto di indirizzo con il quale si esprime la volontà di procedere all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo e si stabilisce l'entità del contributo da porre a base della selezione pubblica.
- b) Approvazione con Determinazione del Responsabile del Servizio dello schema di pubblico avviso da pubblicare ai sensi di legge;
- c) Verifica del possesso dei requisiti richiesti e valutazione delle candidature pervenute a seguito dell'avviso pubblico mediante apposita commissione nominata dal responsabile del settore competente.
- d) Attribuzione della gestione al soggetto selezionato e conseguente stipula della convenzione, previa acquisizione della necessaria documentazione amministrativa.

Art. 13 – Durata e caratteristiche della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a dieci anni, a decorrere dalla consegna formale dell'impianto.

Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio Comunale. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

L'Affidatario conviene con il Comune che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore: egli, infatti, dovrà consentire che, per tutta la durata della convenzione, gli impianti siano realmente aperti alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta.

Si stabilisce pertanto che il gestore si impegni con una periodicità di anni uno (entro il 15 giugno di ogni anno) di accogliere – mediante pubblici avvisi - le richieste di concessione in uso dei locali e degli impianti da parte degli interessati e sarà dovere del gestore razionalizzare l'utilizzo degli stessi al fine di soddisfare le richieste pervenute.

Nella concessione degli impianti il gestore dovrà dare priorità alle associazioni sportive aventi sede legale a Elini o che abbiano tra i propri iscritti utenti residenti nel Comune di Elini e alle Associazioni che promuovono e organizzano attività multidisciplinari.

Sarà inoltre onere del gestore trasmettere al Comune l'elenco delle concessioni in uso rilasciate periodicamente.



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

Art. 14 – Canone, tariffe, proventi

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario approvato con Delibera di Giunta Comunale.

La Giunta si riserva la possibilità di modificare annualmente le tariffe e trasmetterne opportuna comunicazione al gestore per l'applicazione delle stesse.

La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione della stessa.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore.

Il Concessionario deve consentire ai terzi l'utilizzo dell'impianto dietro pagamento delle tariffe concordate con il Comune. Le tariffe vengono determinate considerando i costi di gestione dell'impianto e la finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.

I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso dell'impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

Art. 15 - Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.

La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 20. del presente Regolamento.

Il Concessionario ha facoltà di rendere fruibili gli spazi concessi a quanti lo richiedano, compatibilmente con la disponibilità degli stessi, con l'applicazione dei canoni stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

CAPO V - Doveri e responsabilità

Art. 16 – Doveri del Concessionario

Il Concessionario è obbligato a:

- osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Elini,
- segnalare tempestivamente al Servizio Amministrativo Sport e Turismo ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
- provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
- mettere a disposizione del Comune di Elini, a titolo gratuito, gli impianti sportivi in concessione per lo svolgimento di manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare,
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Elini intenda attuare nell'impianto in concessione nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi,
- garantire al personale dipendente, ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legislazione.

Il Concessionario non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune che dovrà rilasciare un apposito atto amministrativo.



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

Art. 17. Oneri a carico del concessionario.

Il Concessionario, di cui al Capo III del presente regolamento, deve assumere a proprio carico:

- le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature,
- all'apertura, chiusura e vigilanza dell'impianto qualora ciò venga espressamente previsto nel provvedimento di concessione,
- le spese relative alle utenze (acqua, energia elettrica, tassa rifiuti ...).
- alla vigilanza, alla custodia, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi e deve comunicare preventivamente gli interventi di manutenzione al Servizio Amministrativo Sport e Turismo.

L'utilizzatore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e a terzi.

Detta polizza dovrà essere stipulata prevedendo massimali adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte. Al termine degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza in questione.

Il Comune di Elini è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 18 – Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Elini provvede a sue spese, con congruo preavviso al concessionario, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.

Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione scritta all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

Art. 19 – verifiche e controlli

L'Amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati precisati nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti Gestori.

Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si fondano in ogni caso sull'individuazione di "elementi chiave" misurati mediante indicatori e parametri quantitativi, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili principalmente:

- a. al quadro delle prestazioni complessive;
- b. a livelli qualitativi definiti nella convenzione;
- c. all'evoluzione dei profili economici dei servizi affidati.
- d. Verifica della qualità percepita dagli utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell'impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico interessato

CAPO VI Sospensione e revoca delle concessioni - Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 20 – Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione ai concessionari.

La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DI NUORO

dovuto dal Comune di Elini al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 21 – Penali

Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione del servizio di pulizia e corretto conferimento dei rifiuti, mancato rispetto della custodia, degli impianti, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe ecc.. l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui al D. Lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Elini revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:

- a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso previste nel presente regolamento;
- b) morosi nel pagamento del canone previste nel presente regolamento;
- c) trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 23 - Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune di Elini un congruo preavviso di almeno tre mesi.

Qualora venissero effettuati migliorie alla struttura impiantistica (regolarmente autorizzate) e il Concessionario dovesse per qualsiasi motivo recedere anticipatamente il contratto, queste saranno oggetto di valutazione economica in contraddittorio tra le parti per quantificarne il loro valore.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 24 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali, ivi comprese le concessioni in atto che saranno adeguate alle suddette disposizioni, previa rinegoziazione e adeguamento.

Art. 25 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.